

COMUNE DI VARAPODIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Tel. 096681005- telefax 0966 81116

Ord. n. 09/2021

IL SINDACO

PRESO ATTO che risulta sempre più diffusa in tutto il territorio comunale la propensione, da parte delle aziende, a pubblicizzare prodotti, servizi ed eventi, attraverso il sistema del volantinaggio porta a porta o con l'affissione di materiale pubblicitario sui parabrezza delle autovetture in sosta o mediante la consegna nelle apposite cassette installate all'esterno degli edifici;

CONSIDERATO che tali forme pubblicitarie determinano un eccessivo abbandono di volantini e/o parti di manifesti in tutte le strade del territorio comunale, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro e per l'igiene urbana, causando, altresì, un'ingente quantità di rifiuti con degrado dell'igiene e del decoro della città

TENUTO CONTO che il personale addetto alla pulizia delle strade e dei luoghi pubblici, non può garantire un immediato intervento di raccolta ed avvio al recupero del materiale pubblicitario di che trattasi, inoltre i predetti interventi molto spesso possono risultare insufficienti a causa di eventi atmosferici, quali la pioggia, ma in particolare modo il vento, che contribuiscono alla disseminazione indiscriminata dei volantini pubblicitari lungo le strade cittadine;

TENUTO CONTO, altresì, che tali volantini, trasportati dalla pioggia vanno ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con gravissime conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale si è sempre fortemente impegnata nel perseguimento della tutela dell'ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell'igiene pubblica compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario;

CONSIDERATO che l'indiscriminato abbandono di materiale pubblicitario sul territorio comunale è riconducibile a rifiuto ai sensi dell'art. 183.1 lettera "a" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno intervenire a salvaguardia dell'igiene pubblica e del decoro urbano compromessi dalla notevole presenza sul suolo di volantini pubblicitari abbandonati,

VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000,

ATTESA la propria competenza,

ORDINA

E' fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare in tutto il territorio comunale pubblicità, sia mediante consegna a domicilio di volantini, opuscoli, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario, sia mediante deposito degli stessi nelle cassette postali, negli spazi antistanti o sotto le porte di accesso alle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;

Solo in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche solamente ai cittadini che si dimostrino interessati. Gli organizzatori delle manifestazioni sopra indicate dovranno, in ogni caso, consegnare i suddetti volantini direttamente ai passanti, non gettandoli per terra ed avendo cura di mantenere pulito il sito ove è svolta l'attività.

AVVERTE

Gli eventuali trasgressori della presente ordinanza (attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato incaricato della distribuzione) saranno soggetti al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal D. Lgs. N. 267/2000:

- a) per le attività economiche commissionarie o beneficiarie della pubblicità, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 206,00 (euro duecentosei/00) a €. 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) oltre al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi, queste ultime in solido al personale addetto alla distribuzione;
- b) per il personale addetto alla distribuzione, la sanzione amministrativa da €. 25,00 (euro venticinque/00) a €. 500,00 (euro cinquecento/00) oltre al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi, queste ultime in solido alle aziende committenti.

Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/91, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della stessa.

DISPONE

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line del Comune, sia resa nota mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito internet dell'Ente e che la stessa venga diffusa presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale;

Dispone altresì la trasmissione della presente alla locale Stazione CC ed alla Polizia Municipale , questi ultimi incaricati alla effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione ed all'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;

INFORMA

Che a norma dell'art. 3-comma 4- della legge 04 Agosto 1990, nr. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, nr. 1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Atto, al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3- del D.Lgs 30.04.1992, nr. 285, sempre nel termine di giorni 60, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori pubblici , nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del DPR 495/1992 .

Dalla Residenza Municipale, li 22/02/2021



IL SINDACO

Dott. Fazzolari Orlando